

ACCORDO DI COLLABORAZIONE**AI SENSI DELL'ART.15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.241****PER IL PROGETTO: DETERMINAZIONE ANALITICA DEI PRODOTTI DI
DEGRADAZIONE DELLE MICROPLASTICHE E LORO IMPATTO AGRO-
AMBIENTALE (PRODEMI)****TRA**

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA - Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria - con sede legale in Foggia, via Gramsci 89/91 (Partita IVA: 03016180717 - Codice Fiscale: 94045260711), di seguito denominata **"UniFG"**, rappresentata dalla Direttrice del DAFNE, Prof.ssa Milena Sinigaglia autorizzata a firmare il presente atto giusta delega conferita con Decreto Rettorale n. 133/20 prot. 0041016 del 11/02/2020

E

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA - Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Terra (DISAT), con sede legale in Milano, Piazza dell'Ateneo Nuovo, n. 1, C.F. e P.IVA 12621570154, di seguito denominata **"UniMIB"**, ai fini del presente atto rappresentata dal Prof. Andrea Zanchi Direttore del DISAT, giusta delega conferita dalla Rettrice con Decreto Rettorale n. 7784/21 prot. 0117258/21 del 28/09/2021 vista la Determina Dirigenziale n.161327_23 del 11.04.2023 di seguito definiti singolarmente come "Parte" e congiuntamente come "Parti".

PREMESSO CHE

- **L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA:**
 - è un Ente ad autonomia costituzionalmente garantita nell'ambito dei principi fissati dalle leggi dello Stato e ordinata in forma di istituzione pubblica dotata di personalità giuridica; in coerenza con il proprio Statuto essa concorre allo

sviluppo della società attraverso la promozione culturale e civile della persona e l'elaborazione di una cultura fondata sui valori universali dei diritti umani, della pace, della solidarietà internazionale e della salvaguardia dell'ambiente, come disposto dall'art. 1 del proprio Statuto, emanato con Decreto Rettorale n. 0010332/15 del 3 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 67 del 21 marzo 2015, vigente dal 5 aprile 2015;

- persegue i propri fini statutari attraverso l'attività di ricerca scientifica, il trasferimento e la valorizzazione dei risultati della ricerca e attraverso l'istruzione superiore;
- nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, partecipa, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, alla formazione permanente e all'aggiornamento professionale ispirandosi a principi di responsabilità, promuovendo e valorizzando il merito, per favorire lo sviluppo di un sapere critico, aperto allo scambio di informazioni e all'interazione con altre culture;
- svolge le sue funzioni istituzionali in conformità agli obiettivi generali della propria politica culturale di ricerca e di insegnamento e, nel rispetto della libertà dei singoli, predispone specifici programmi e progetti di sviluppo nelle diverse aree culturali;

● **L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA:**

- è un Ente ad autonomia costituzionalmente garantita nell'ambito dei principi fissati dalle leggi dello Stato e ordinata in forma di istituzione pubblica dotata di personalità giuridica; in coerenza con il proprio Statuto.
- è sede primaria di libera ricerca e di libera formazione nell'ambito del proprio ordinamento ed è luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle

conoscenze;

- considera come preminente valore di riferimento il rispetto dei diritti fondamentali della persona; valorizza le differenze ai sensi della vigente legislazione nazionale e comunitaria; garantisce pari opportunità nell'accesso allo studio e al lavoro, nella ricerca, nella progressione di carriera del personale docente e tecnico-amministrativo, impegnandosi a rimuovere ogni discriminazione diretta e indiretta, fondata sull'orientamento sessuale, l'origine geografico-culturale, la lingua, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, le condizioni sociali e personali, le disabilità; promuove, anche attraverso la valorizzazione degli studi di genere, la realizzazione dell'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne; promuove la realizzazione di un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo, impegnandosi per l'eliminazione di ogni forma di violenza al proprio interno;
- afferma la propria indipendenza da qualsiasi condizionamento ideologico, politico, religioso ed economico;
- garantisce la piena autonomia delle strutture scientifiche e didattiche e il più ampio pluralismo delle idee;
- realizza le proprie finalità di formazione e di promozione della ricerca scientifica, della valorizzazione dei risultati della ricerca in tutte le sue forme, dell'istruzione superiore, dell'alta formazione, dell'apprendimento permanente, dell'erogazione di servizi e della produzione di beni pubblici di natura sociale, culturale ed educativa e del sostegno allo sviluppo locale, combinando in modo organico le proprie funzioni e contribuendo al progresso culturale, civile ed economico del paese, nel rispetto dei principi generali fissati dalla legislazione vigente e dallo statuto.

○ promuove l'alta qualità nell'insegnamento e nella ricerca scientifica e ne valuta il conseguimento attraverso il riconoscimento della comunità scientifico-accademica nazionale e internazionale.

- La Legge 241/1990 prevede all'art. 15 l'istituto degli accordi tra amministrazioni pubbliche per adempimenti di compiti istituzionali comuni a entrambi gli enti stipulanti, (come nel presente caso è l'attività di ricerca) e per la realizzazione di un interesse pubblico;

CONSIDERATO CHE

- **UniMIB**, tramite il Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Terra, ha promosso diverse iniziative di ricerca e di formazione relative a contaminanti emergenti e nuove entità in ambiente e più specificatamente meccanismi di formazione e trasporto di microplastiche e contaminanti associati alle plastiche in diversi comparti ambientali;

- **UniFG**, per il tramite del DAFNE, persegue una ricerca scientifica rivolta ai settori dell'agro-alimentare, dell'agro-industria e dello sviluppo sostenibile del territorio rurale, con l'obiettivo finale di concorrere al progresso della conoscenza in ambito nazionale e internazionale nonché alla promozione e diffusione dell'innovazione nel sistema produttivo agricolo nazionale, e che dispone di personale scientifico e tecnico e di strumentazioni analitiche utili per lo svolgimento delle azioni di studio relative alla presenza di microplastiche in diverse matrici ambientali;

Tramite il presente Accordo si vuole facilitare il processo di collaborazione tra i partecipanti nello sviluppo, messa a punto e applicazione di metodiche analitiche innovative per lo studio del meccanismo di fotodegradazione di microparticelle di LDPE e della loro cessione in ambiente e la applicazione di modelli chimico fisici per

la comprensione del loro destino ambientale.

Tale ambito di ricerca risulta di interesse comune per la sua rilevanza collettiva, per l'interesse strategico nazionale riguardo ai prodotti di eccellenza agroalimentare, per lo sviluppo di metodi analitici per la valutazione della qualità dei prodotti agroalimentari e per lo studio della presenza negli alimenti e nell'ambiente di nuovi contaminanti emergenti;

Le Parti stipulano il presente Accordo esclusivamente nell'interesse pubblico, attuando una cooperazione tesa a migliorare la collaborazione scientifica, la mobilità di unità di personale e la formazione di studenti di dottorato partecipanti alle attività di sperimentazione, la pubblicazione in comune di prodotti della ricerca, quali articoli scientifici e abstract a congressi, la partecipazione in partenariato a bandi di ricerca finanziata competitivi nazionali e internazionali;

Il presente Accordo disciplina lo svolgimento di attività di ricerca in collaborazione tra i due Enti sottoscrittori secondo i principi di mutua collaborazione richiamati in precedenza.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Valore delle premesse

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 Oggetto dell'accordo

Con il presente Accordo, le Parti concordano di instaurare un rapporto di collaborazione tecnico-scientifica, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, per la realizzazione del progetto intitolato ***“Determinazione analitica dei prodotti di degradazione delle microplastiche e loro impatto agro-ambientale (PRODEMI)”***, descritto in allegato 1.

La comunanza di interessi e finalità tra gli enti pubblici stipulanti, la presenza di una funzione di servizio pubblico comune, la mancanza dell'elemento sinallagmatico consentono di inquadrare il presente atto nell'ambito degli accordi di collaborazione previsti dall'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e secondo la previsione dell'art. 5 comma 6 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 3 Programma congiunto di attività

Per il programma congiunto di attività si rinvia all'Allegato 1 per la descrizione del progetto in cui sono esplicitate anche le risorse strumentali e strutturali che saranno rese accessibili per la realizzazione del Progetto nonché le risorse di personale.

L'utilizzo di tali risorse potrà avvenire in conformità ai regolamenti delle Parti, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni, se previste, e fatto salvo il regolare svolgimento dell'attività istituzionale delle Parti.

Art. 4 Durata, modifiche e integrazioni

Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione, laddove per data di sottoscrizione si intende la data di apposizione dell'ultima firma, e avrà una durata di 24 mesi.

Eventuali variazioni delle attività svolte in cooperazione saranno pattuite e accettate dalle Parti tramite atto aggiuntivo.

Il recesso dall'Accordo, in forma scritta e motivato, da parte di uno dei soggetti firmatari, sarà esercitato con comunicazione da trasmettere mediante posta elettronica certificata agli indirizzi indicati al successivo art. 17 con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

L'Accordo potrà essere rinnovato alla scadenza sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle parti.

In caso di rinnovo dell'Accordo, alla relazione sui risultati del Progetto dovrà

aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri. È espressamente escluso il tacito rinnovo.

Art. 5 Flussi Finanziari

La stipula del presente accordo non comporta flussi finanziari tra le Parti.

Art. 6 Responsabilità scientifica

Responsabile Scientifico del presente Accordo per UniFG è il Prof. Maurizio Quinto, afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria
Responsabile scientifico del presente Accordo per UniMIB è il Dott. Francesco Saliu Ricercatore a tempo determinato afferente al Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Terra

Art. 7 Scambio di personale e Responsabilità

Le Parti acconsentono di comune accordo di far operare il personale coinvolto nel progetto presso le sedi dell'altra parte ove ciò risulti di interesse per la realizzazione del progetto medesimo. Le Parti convengono nell'adozione delle misure di Tutela della Salute e della Sicurezza sul Lavoro nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Ciascuna parte garantirà la copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù del presente atto, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Le Parti si esonerano reciprocamente da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causatisi nell'espletamento delle attività, al proprio personale e/o ai propri beni, salvo i casi di dolo o colpa grave.

Il personale delle Parti sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti di sicurezza in vigore nell'ente ospitante.

Il soggetto ospitante ha l'obbligo di fornire al personale dell'altro ente dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad

operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Le Parti si impegnano altresì, laddove ritenuto necessario, a svolgere approfondite e specifiche azioni informative, anche congiunte, al fine di rendere omogeneo il quadro di conoscenze dei rischi e delle misure di prevenzione da parte degli operatori impegnati nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.

Art.8 Altri soggetti coinvolti

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti le Parti potranno avvalersi di altri soggetti tecnici e scientifici, nel rispetto della normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici).

Rimane fermo che tali soggetti contrarranno rapporto solamente con la Parte contraente, ferma restando ogni esclusiva e diretta responsabilità degli stessi per l'osservanza di ogni normativa vigente con espresso esonero dell'altra Parte da qualsiasi connessa responsabilità.

Art. 9 Segretezza

Ai fini del presente Accordo, le parti considerano di carattere riservato e confidenziale qualsiasi informazione che ogni parte ritiene necessario fornire all'altra per la realizzazione del programma di studio e di ricerca e fornita per mezzo di un documento o attraverso altro supporto tangibile ovvero verbalmente o a seguito di visita in azienda o laboratorio, durante incontri o riunioni e/o simili (di seguito, "informazioni confidenziali").

Per essere considerate confidenziali, le informazioni devono essere rivelate per iscritto e contrassegnate come confidenziali. Se le informazioni vengono rivelate verbalmente saranno trasformate in atto scritto entro 30 gg. e chiaramente contrassegnate come confidenziali.

Le parti si impegnano a:

- mantenere le informazioni confidenziali segrete e confidenziali e a non rivelarli a terzi;
- limitare l'uso delle informazioni confidenziali alle attività connesse al programma di studio e di ricerca e a non estenderne l'uso e/o l'impiego ad altro;
- assicurare la circolazione e la diffusione delle informazioni confidenziali all'interno della propria organizzazione soltanto alle persone direttamente coinvolte nelle attività connesse allo sviluppo del programma di studio e di ricerca;
- assicurare che tutte le persone alle quali siano resi disponibili le informazioni confidenziali siano consapevoli della natura confidenziale delle stesse e si conformino ai termini e alle condizioni del presente accordo riguardo la protezione, l'uso e la pubblicazione delle informazioni confidenziali e dei risultati del programma di studio e di ricerca.

Le parti saranno responsabili per l'osservanza delle obbligazioni di cui al presente articolo da parte dei responsabili scientifici e dei loro collaboratori.

Le parti, altresì, considereranno confidenziali tutti i risultati del programma di studio e di ricerca ed il loro uso sarà disciplinato secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli.

Art. 10 Proprietà intellettuale

La valutazione tecnica, scientifica, applicativa ed inventiva dei risultati del programma di studio e di ricerca sarà effettuata a cura dei responsabili scientifici del presente Accordo, secondo i termini e le modalità concordate dagli stessi.

Fermo restando che ogni contraente resterà proprietario del pre-existing know-how dallo stesso detenuto, tutti i risultati totali o parziali del programma di studio e di ricerca conseguiti in collaborazione e tutte le informazioni ad essi relativi resteranno

di proprietà comune delle parti. Nel caso in cui le parti conseguano in comune, in piena ed effettiva collaborazione e cooperazione, risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna parte prestato al conseguimento del risultato inventivo.

È salva, in ogni caso, la titolarità esclusiva delle conoscenze conseguite autonomamente e con mezzi propri.

L'eventuale brevettazione o registrazione dei risultati conseguiti in comune, in piena ed effettiva collaborazione, ovvero la gestione delle invenzioni e/o delle opere dell'ingegno conseguite in comune, in piena ed effettiva collaborazione, saranno oggetto di separato accordo tra le parti; in questo caso, per la pubblicazione dei risultati si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo seguente.

Resta inteso che le parti concorderanno, tramite successivi accordi, l'uso e lo sfruttamento dei risultati e/o delle creazioni intellettuali giuridicamente protette, compresa l'eventuale cessione delle quote di titolarità.

Articolo 11 Pubblicazione dei risultati

L'eventuale pubblicazione dei risultati delle attività oggetto della collaborazione tra le Parti sarà preventivamente concordata tra i referenti di cui all'articolo 7 del presente Accordo, che in ogni caso si atterranno alla seguente disciplina.

Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle Parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, le Parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni, ancorché contenenti dati ed informazioni resi noti da una parte all'altra

confidenzialmente. In tal caso le pubblicazioni dovranno riportare gli autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali.

Nell'evenienza di risultati realizzati e costituiti da contributi delle parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi e ricerche, riconoscendo il contributo dell'altra Parte per la definizione e realizzazione delle attività. Tuttavia, se tali pubblicazioni contengono dati ed informazioni resi noti da una Parte all'altra in via confidenziale, le Parti devono chiedere preventiva autorizzazione alla Parte svelante ed hanno l'obbligo di citare nelle eventuali pubblicazioni gli autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali.

La pubblicazione dei risultati può essere temporaneamente differita al tempo necessario per l'eventuale tutela giuridica.

Articolo 12 Uso del nome e/o logo delle Parti

Ogni Parte si impegna a non utilizzare il nome e/o logo dell'altra parte, fatti salvi specifici accordi fra le Parti.

Art. 13 Trattamento dei dati personali

Ciascuna parte provvede al trattamento dei dati personali relativi al presente Accordo per perseguire le finalità dello stesso nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., dal Regolamento Europeo (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nonché di quanto previsto dai propri Regolamenti.

Per quanto riguarda UniMIB, l'informativa sul trattamento dei dati personali è disponibile nella sezione "Ricerca" del sito istituzionale dedicata alla "Privacy" (<https://www.unimib.it/privacy>);

Per quanto riguarda UniFG, l'informativa sul trattamento dei dati personali è disponibile nella sezione del sito istituzionale al link <https://www.unifg.it/it/privacy> .

I Responsabili scientifici di cui al precedente art. 6 si impegnano a contattare i rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati (per UniMIB: rpd@unimib.it ; per UniFG: rpd@unifg.it .) per definire le responsabilità delle Parti e verificare la necessità di sottoscrivere ulteriori atti o accordi nel caso in cui le attività di ricerca oggetto del presente Accordo implicino il trattamento di dati personali di soggetti terzi.

Art. 14 Disciplina delle controversie

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via bonaria e stragiudiziale, sarà deferita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. A) punto 2 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 15 Registrazione e assolvimento dell'imposta di bollo

Il presente Accordo è firmato digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta. L'imposta di bollo [articolo 2 della Tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. 642 del 1972] è assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca (aut. 95936 del 23.12.2002) per un importo complessivo di € 64,00

Art. 16 Rinvio

Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che il contenuto di ogni singola clausola dell'accordo è stato oggetto di specifica discussione e negoziazione ed è stato interamente concordato tra le medesime.

Per tutto quanto non espressamente stabilito si rinvia a quanto previsto dalla L. 241/90 e dai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Art. 17 Comunicazioni

Le comunicazioni tra le Parti relative all'Accordo dovranno essere indirizzate:

➤ se a **UniFG**:

- PEC: protocollo@cert.unifg.it - E-mail: maurizio.quinto@unifg.it

Per comunicazioni relative alle attività scientifiche della collaborazione: Prof.

Maurizio Quinto, e-mail maurizio.quinto@unifg.it

➤ Se a **UniMIB**:

- PEC: ateneo.bicocca@pec.unimib.it - E-mail: ricerca@unimib.it (Area della Ricerca);

per comunicazioni relative alle attività scientifiche della collaborazione: Dr Francesco Saliu – e-mail francesco.saliu@unimib.it .

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, data della firma digitale

Università degli Studi di Milano-Bicocca,

Il Direttore del Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Terra

Prof Andrea Zanchi

Firmato Digitalmente ex art. 24 D.lgs. 82/2005

Università degli Studi di Foggia,

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e

Ingegneria

Prof.ssa Milena Sinigaglia

Firmato Digitalmente ex art. 24 D.lgs. 82/2005

Allegato 1

PROGRAMMA DI STUDIO E DI RICERCA: **DETERMINAZIONE ANALITICA DEI PRODOTTI DI DEGRADAZIONE DELLE MICROPLASTICHE E LORO IMPATTO DAL PUNTO DI VISTA AGRO-AMBIENTALE**

Il progetto di studio e ricerca si prefigge la messa a punto applicazione di tecniche analitiche per lo studio della cessione di molecole volatili da microplastiche di polietilene a bassa densità e il loro potenziale uptake in prodotti agricoli di interesse commerciale. In particolare l'attività si articolerà in selezione di materiale da sottoporre ad invecchiamento accelerato (DISAT e DAFNE), caratterizzazione preliminare del materiale da sottoporre a test mediante analisi morfologica in microscopia elettronica e tecniche di spettroscopia infrarossa (DISAT) predisposizione ed effettuazione del test di invecchiamento accelerato (DISAT), analisi della componente volatile rilasciata dalle microplastiche prima durante e al termine del processo di fotodegradazione (DAFNE), predisposizione ed effettuazione di test di esposizione delle microplastiche a prodotti agricoli di interesse commerciale (DAFNE), studio di endpoint sui prodotti agricoli per la valutazione degli effetti della esposizione. Le attività saranno dirette scientificamente dai due responsabili scientifici di comune accordo (Prof. Maurizio Quinto e Dr. Francesco Saliu) e saranno effettuate con unità di personale UniMIB e UniFG quali colleghi docenti e ricercatori, studenti di dottorato (nello specifico, Dott. Alessandro Becchi e Dott. Paolo Cara) e tecnici di laboratorio. Le risorse strumentali includono:

- *per il DISAT: laboratorio di chimica fisica ambientale con strumentazioni per l'analisi di microparticelle, spettroscopia infrarossa, GC-MS;*
- *Per il DAFNE: laboratorio di chimica analitica, con strumentazioni HPLC-HRMS, SPME, GC-MS.*